FORUM DI AMMINISTRAZIONE IN CAMMINO

Rivista elettronica di diritto pubblico, diritto amministrativo, diritto dell'economia e scienza dell'amministrazione a cura del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet"

Direttori Prof. Giuseppe Di Gaspare - Prof. Bernardo Giorgio Mattarella - Prof. Aristide Police

Verso una disciplina organica delle politiche giovanili. La legge delega tra strategia nazionale, governance e prospettive di testo unico

di Andrea Di Gialluca*

18 novembre 2026

Abstract: La legge 29 ottobre 2026, n. 206 mira a superare la frammentazione delle politiche giovanili per farne una politica pubblica fondata su programmazione pluriennale, coordinamento, partecipazione e valutazione. Alle deleghe sulle politiche per i giovani e sul servizio civile universale affianca norme immediatamente precettive sulla Carta giovani nazionale e sull'Osservatorio permanente, ma rinvia ai decreti delegati quasi tutte le scelte operative. L'analisi si concentra sul riordino della disciplina vigente e sull'eventuale testo unico, che non potrebbe ridursi a mera compilazione ma incontrerebbe i limiti dell'art. 76 Cost. e della natura trasversale delle politiche giovanili. Se ne propone la configurazione come testo di sistema, circoscritto al nucleo istituzionale della disciplina e raccordato alle normative settoriali.

Law No. 206 of October 29, 2026, aims to overcome the fragmentation of youth policies and transform them into a public policy based on multi-year planning, coordination, participation, and evaluation. Alongside delegated powers regarding youth policies and universal civil service, it includes immediately enforceable provisions on the National Youth Charter and the Permanent Observatory, but defers nearly all operational decisions to delegated decrees. The analysis focuses on the reorganization of current legislation and on the possibility of a consolidated text, which could not be reduced to a mere compilation but would be subject to the limitations set forth in Article 76 of the Constitution and the cross-cutting nature of youth policies. It is proposed that this text be structured as a systemic framework, limited to the institutional core of the legislation and linked to sector-specific regulations.

Sommario: 1. Premessa. – 2. Natura e struttura del provvedimento. – 3. La delega sulle politiche giovanili. – 4. La revisione del servizio civile universale. – 5. La Carta giovani nazionale. – 6. L'Osservatorio permanente. - 6. Il nodo dell'invarianza finanziaria. – 8. Il riordino della disciplina unico. – 8.1. Considerazioni generali sull'oggetto, portata e limiti della delega. – 8.2 Le fonti e gli istituti da coordinare. – 8.3 Il testo Unico. – 9. Conclusioni.

1. Premessa

La legge 29 ottobre 2026, n. 206, recante «*Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia*», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2026, costituisce un tentativo di trasformare le

*Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti Studio Visentini Marchetti e Associati, Roma e Milano; Docente a contratto di diritto tributario dell'impresa Università LUISS Guido Carli di Roma a.a. 2026/2027. Articolo **non** sottoposto a *double-blind peer review* ai fini della pubblicazione quale articolo di Fascia A.

politiche giovanili da insieme frammentato di misure settoriali in una politica pubblica dotata di programmazione pluriennale, sedi di coordinamento, strumenti di partecipazione e meccanismi di valutazione.
La legge delega, definitivamente approvato dal Senato il 27 ottobre 2026, entra in vigore il 27 novembre 2026 e combina due deleghe legislative, rispettivamente dedicate alle politiche per i giovani e al servizio civile universale, con due discipline direttamente precettive, riguardanti la Carta giovani nazionale e l'Osservatorio permanente per le politiche per i giovani.
L'approvazione definitiva apre ora la fase più delicata della riforma, rappresentata dall'esercizio delle deleghe legislative e dall'adozione degli atti attuativi, dai quali dipenderà la concreta configurazione del nuovo sistema nazionale delle politiche giovanili.
Il suo pregio principale consiste nell'adozione di una logica di sistema: strategia nazionale almeno quinquennale, Youth Check, valorizzazione delle competenze del servizio civile, rapporto annuale sulla condizione giovanile e raccordo con la valutazione di impatto generazionale.
La principale criticità è speculare: quasi tutte le scelte operative sono rinviate ai decreti delegati e agli atti attuativi, mentre l'intero impianto è sottoposto a una rigorosa clausola di invarianza finanziaria. Il successo della riforma dipenderà quindi dalla qualità della normazione secondaria, dalla chiarezza dei rapporti tra i numerosi organismi coinvolti, dalla capacità di costruire indicatori verificabili e dalla disponibilità effettiva delle strutture amministrative chiamate a realizzare compiti nuovi o più intensi senza risorse aggiuntive.
Il presente lavoro si occupa di effettuare dapprima un'analisi generale della legge delega per poi procedere ad un approfondimento inerente all'obiettivo di procedere al riordino della disciplina organica e alla proposta di un nuovo testo unico.

2. Natura e struttura del provvedimento

Il testo in esame, divenuto legge dopo il consueto iter parlamentare[1] disegna un'architettura istituzionale destinata a essere completata, in larga parte, da decreti legislativi e da successivi atti amministrativi.
I suoi sei articoli sono distribuiti in tre capi: il primo contiene le deleghe sulle politiche giovanili e sul servizio civile universale; il secondo disciplina direttamente la Carta giovani nazionale e istituisce l'Osservatorio permanente; il terzo reca l'invarianza finanziaria e la clausola di salvaguardia per le autonomie speciali.

[1] Con riguardo agli atti parlamentari, si veda: Senato della Repubblica, Disegno di legge recante «Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia», indicato nei dossier parlamentari come A.S. 1953, approvato dalla Camera dei deputati l'8 luglio 2026 e trasmesso al Senato il 9 luglio 2026.

FORUM DI AMMINISTRAZIONE IN CAMMINO

Rivista elettronica di diritto pubblico, diritto amministrativo, diritto dell'economia e scienza dell'amministrazione a cura del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet"

Direttori Prof. Giuseppe Di Gaspare - Prof. Bernardo Giorgio Mattarella - Prof. Aristide Police

Tabella 1. Quadro sinottico della legge delega

Articolo	Natura	Contenuto essenziale
1	Delega legislativa	Riordino delle politiche giovanili, strategia quinquennale, Youth Check, partecipazione, comunità giovanili e Youth Work.
2	Delega legislativa	Revisione del servizio civile universale: procedure, albo, progetti, controlli, valutazione, competenze ed esclusioni.
3	Norma immediata	Carta giovani nazionale gratuita per la fascia 18-35 anni e nuovo decreto attuativo.
4	Norma immediata	Osservatorio permanente e Comitato tecnico-scientifico; rapporto annuale e raccordo con la valutazione generazionale.
5	Disposizione finale	Clausola generale di invarianza finanziaria.
6	Disposizione finale	Salvaguardia di Regioni a statuto speciale e Province autonome.

Fonte: Elaborazione sulla base del testo di legge e dei dossier parlamentari.

La tecnica prescelta produce un provvedimento di natura mista. Gli articoli 1 e 2 sono norme di delegazione: fissano oggetti, principi, criteri e procedure. Gli articoli 3 e 4, invece, intervengono direttamente nell'ordinamento. Ne deriva una differenza essenziale tra la data dell'eventuale entrata in vigore della legge e il momento in cui la riforma potrà dirsi effettivamente operativa.

La Carta e l'Osservatorio dispongono di una base normativa immediata; il riordino delle politiche giovanili e del servizio civile dipende dall'esercizio delle deleghe entro sei mesi.

L'impianto è prevalentemente ordinamentale. La legge delega non configura un nuovo catalogo di prestazioni sociali esigibili e non istituisce un programma finanziario autonomo. Esso piuttosto interviene sul modo in cui le politiche devono essere pensate, coordinate, valutate e rese partecipate. È, in questo senso, una legge di metodo: prova a sostituire la successione frammentaria di bonus, bandi e iniziative episodiche con una programmazione nazionale pluriennale e con una più stabile responsabilità istituzionale.

L'ambizione è quella di costruire una politica generazionale trasversale; l'attuazione è affidata a strutture esistenti, a una delega temporalmente concentrata e a risorse già stanziate per finalità molteplici.

Il dossier dei Servizi Studi individua, peraltro, con precisione la difficoltà di fondo del provvedimento: le politiche giovanili costituiscono un'"area tematica diffusa"[2]. L'articolo 31 della Costituzione affida alla Repubblica la tutela dei giovani, favorendo gli istituti

[2] Servizi Studi di Camera e Senato, Dossier n. 663/2, cit., pp. 3-4: le politiche giovanili sono descritte come un'area tematica diffusa, non riconducibile a una sola materia dell'art. 117 Cost., e sviluppata attraverso un dispositivo istituzionale multilivello.

necessari a tale scopo, ma l'articolo 117 non contempla una materia unitaria denominata "politiche giovanili". Gli interventi rivolti alle nuove generazioni attraversano istruzione, formazione professionale, lavoro, salute, abitazione, cultura, sport, mobilità, inclusione sociale, partecipazione democratica e sviluppo territoriale.
Questa trasversalità impedisce due semplificazioni opposte.
Da un lato, non sarebbe realistico concentrare tutte le decisioni in una sola amministrazione centrale; dall'altro, una mera giustapposizione di competenze settoriali produce discontinuità, duplicazioni e diseguaglianze territoriali. La risposta costituzionalmente più coerente è una governance cooperativa: indirizzi nazionali, responsabilità settoriali chiare, coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali, ruolo del Terzo settore e partecipazione delle organizzazioni giovanili.
La legge assume questa impostazione multilivello. Il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale resta il centro di impulso e raccordo; la Conferenza unificata interviene nell'esercizio della delega; Regioni, Province autonome, Comuni e Province entrano sia nel tavolo tecnico sia nell'Osservatorio. Il quadro nazionale è inoltre collegato agli indirizzi dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e delle Nazioni Unite, che nei documenti parlamentari sono presentati come riferimenti di supporto e orientamento, non come sostituti delle competenze interne.[3]
Il merito di questa impostazione è di riconoscere che la condizione giovanile deve essere osservata come una prospettiva che attraversa le politiche pubbliche. Una misura in materia di trasporti, università, lavoro o casa può avere un impatto generazionale significativo anche se non è formalmente classificata come politica giovanile. Da qui l'importanza degli strumenti di valutazione preventiva e della capacità dell'Osservatorio di incidere sulle iniziative normative e amministrative dei diversi ministeri.
Il testo, quindi, prevede un tavolo tecnico, un Osservatorio politico-strategico, un Comitato tecnico-scientifico, l'Agenzia italiana per la gioventù, il Consiglio nazionale dei giovani e il raccordo con le strutture competenti per la valutazione di impatto generazionale. La pluralità degli attori è inevitabile. I decreti attuativi dovranno trasformare l'elenco degli organismi in una catena di responsabilità leggibile, stabilendo chi propone, chi decide, chi attua, chi raccoglie i dati e chi valuta.

3. La delega sulle politiche giovanili

L'articolo 1 è il cuore politico della legge.
Esso delega il Governo a semplificare, riordinare e riassettare la normativa vigente, adeguandola al diritto dell'Unione europea e coordinandola con gli atti programmatici internazionali e con la strategia europea sull'equità intergenerazionale. La disposizione non si limita a un'opera compilativa: associa al riordino obiettivi sostanziali riguardanti

[3] Ivi, pp. 4-5, sul ruolo del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, della Conferenza unificata, dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e delle Nazioni Unite.

FORUM DI AMMINISTRAZIONE IN CAMMINO

Rivista elettronica di diritto pubblico, diritto amministrativo, diritto dell'economia e scienza dell'amministrazione a cura del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet"

Direttori Prof. Giuseppe Di Gaspare - Prof. Bernardo Giorgio Mattarella - Prof. Aristide Police

inclusione, autonomia, partecipazione, salute, studio, formazione, lavoro, accesso al credito e autoimprenditorialità.[4]

L'articolo si sofferma, in primo luogo, sulla definizione di giovane e la necessità di politiche differenziate.

La delega definisce «giovani» le persone tra quattordici e trenta anni, ma consente di individuare soglie differenti in relazione a specifici contesti o esigenze. La Carta giovani nazionale, disciplinata dall'articolo 3, come si vedrà, riguarda ad esempio la fascia tra diciotto e trentacinque anni. Non vi è una contraddizione normativa, perché il testo ammette espressamente limiti anagrafici differenziati[5].

In questo senso, la flessibilità anagrafica può essere un punto di forza se viene governata attraverso criteri trasparenti. I decreti legislativi dovrebbero indicare quando è legittimo ampliare o restringere le fasce, evitando che ogni amministrazione adotti definizioni diverse senza una motivazione verificabile. Sarebbe utile una tassonomia nazionale minima - adolescenza, transizione formazione-lavoro, consolidamento dell'autonomia adulta - da adattare ai singoli interventi e da utilizzare anche per la produzione dei dati statistici.

La delega si preoccupa, in secondo luogo, del coordinamento territoriale e della previsione di una strategia nazionale.

La delega prevede infatti un tavolo tecnico permanente composto dal Dipartimento, da un rappresentante delle Regioni e Province autonome, da un rappresentante dell'ANCI e da un rappresentante dell'Unione Provincie Italiane (UPI). I decreti legislativi sono adottati previa intesa in Conferenza unificata. La scelta attribuisce al raccordo territoriale un ruolo non superfluo: la condivisione dell'impianto è condizione per evitare che il riordino nazionale si trasformi in una centralizzazione indiretta[6].

Il tavolo tecnico dovrebbe svolgere una funzione operativa distinta da quella dell'Osservatorio di cui all'articolo 4 e di cui si dirà meglio di seguito. Al primo (al tavolo tecnico) compete il confronto continuo sull'attuazione territoriale, sugli standard informativi, sulle criticità amministrative e sulla compatibilità delle misure; al secondo (l'Osservatorio) spettano l'indirizzo strategico e il coordinamento politico.

La strategia nazionale per la gioventù, di durata almeno quinquennale, è l'elemento potenzialmente più innovativo. La durata pluriennale consente di superare il ciclo annuale degli stanziamenti e di costruire obiettivi che richiedono continuità: riduzione della povertà educativa, accesso alla formazione, inserimento lavorativo, autonomia abitativa, benessere psicofisico, partecipazione e inclusione.[7]

---

[4] A.S. 1953, art. 1, comma 1, lett. a), b) e g); Relazione tecnica di passaggio, pp. 1-2.

[5] A.S. 1953, art. 1, comma 1, lett. a) e d); art. 3, comma 1.

[6] A.S. 1953, art. 1, comma 1, lett. c), e commi 2-4. Per i decreti in materia di politiche giovanili è prevista la previa intesa in Conferenza unificata.

[7] A.S. 1953, art. 1, comma 1, lett. g), che prevede una strategia nazionale per la gioventù di durata almeno quinquennale, condivisa tra Stato ed enti territoriali.

La prospettiva della programmazione pluriennale trova, peraltro, un significativo riscontro nel più recente dibattito europeo sull'equità intergenerazionale. Sul punto, la risoluzione del Parlamento europeo del 15 settembre 2026 sull'attuazione della Strategia dell'Unione europea per la gioventù 2019-2027[8] invita infatti la Commissione e gli Stati membri ad applicare i principi del c.d. *intergenerational budgeting* al prossimo Quadro finanziario pluriennale dell'Unione per il periodo 2028-2034, affinché le decisioni di spesa siano valutate anche in relazione ai loro effetti di lungo periodo sulle generazioni giovani e future e le scelte che incidono sui giovani siano adeguatamente motivate e communicate.
Il richiamo assume particolare rilievo anche rispetto all'impostazione della legge in esame. Se la strategia nazionale per la gioventù è destinata ad avere durata almeno quinquennale, la sua effettività non può essere affidata esclusivamente a una programmazione finanziaria annuale e frammentata. La prospettiva dell'*intergenerational budgeting* suggerisce, al contrario, di collegare stabilmente gli obiettivi della strategia alle decisioni di allocazione delle risorse, rendendo esplicito l'impatto delle principali scelte di bilancio sulle giovani generazioni. In tale prospettiva, la programmazione finanziaria dovrebbe costituire non un momento successivo o esterno rispetto alla strategia nazionale, ma uno degli strumenti attraverso i quali gli obiettivi della strategia vengono concretamente attuati e verificati.
Tale impostazione appare inoltre coerente con il riferimento, contenuto nella delega, alla strategia europea sull'equità intergenerazionale e con l'introduzione dello *Youth Check*, di cui meglio si dirà subito nel prosieguo.
La valutazione dell'impatto sulle giovani generazioni dovrebbe pertanto essere estesa, nei limiti consentiti dall'ordinamento interno, anche alle principali decisioni di programmazione e allocazione delle risorse pubbliche, così da verificare non soltanto quali effetti una determinata misura produca sui giovani, ma anche come la distribuzione delle risorse tra priorità concorrenti incida sulle condizioni delle generazioni presenti e future.
La legge delega si occupa, in terzo luogo, di Youth Check e della valutazione e della qualità della programmazione.
Il richiamo allo Youth Check[9] segnala il passaggio da una politica «per» i giovani a una valutazione delle politiche «dal punto di vista» dei giovani. Lo strumento dovrebbe consentire di verificare se una misura normativa o amministrativa produce effetti specifici, positivi o negativi, sulle nuove generazioni, anche quando il suo oggetto immediato appartiene a un altro settore.

[8] Parlamento europeo, risoluzione del 15 settembre 2026, *The EU Youth Strategy 2019-2027 – Implementation of the EU Youth Strategy 2019-2027 (2025/2115(INI))*, punto 53, che invita la Commissione e gli Stati membri ad applicare i principi dell'*intergenerational budgeting* al MFF 2028-2034, valutando gli effetti di lungo periodo delle decisioni di spesa sulle generazioni giovani e future.
[9] A.S. 1953, art. 1, comma 1, lett. g), punto 1).

La delega contempla anche sperimentazioni locali. È una scelta utile, perché consente di adattare metodi e indicatori a contesti differenti prima di una generalizzazione nazionale.
In quarto luogo, la delega si sofferma sulla partecipazione, sulla rappresentanza e sul protagonismo giovanile.
L'articolo 1 rafforza in tale ambito anche il ruolo dell'Agenzia italiana per la gioventù e del Consiglio nazionale dei giovani[10].
La prima (Agenzia italiana per la gioventù)[11] è chiamata a contribuire alla definizione delle strategie e al raccordo con le politiche europee; il secondo (Consiglio nazionale dei giovani) deve essere garantito come organo consultivo e di rappresentanza, con partecipazione ai processi decisionali e a forme di collaborazione strutturate con il Dipartimento.
Il testo riconosce inoltre le organizzazioni giovanili e i giovani stessi come soggetti attivi della politica pubblica[12]. La previsione è significativa perché contrasta un'impostazione paternalistica, nella quale l'amministrazione identifica unilateralmente i bisogni e offre misure preconfezionate. La partecipazione può migliorare la diagnosi dei problemi, intercettare gruppi difficili da raggiungere e aumentare la legittimazione delle scelte[13].
La consultazione digitale, espressamente prevista, amplia poi le possibilità di partecipazione ma non elimina le diseguaglianze di accesso. Piattaforme online, questionari e forum devono essere accompagnati da strumenti in presenza, facilitazione, accessibilità per le persone con disabilità e restituzione degli esiti. Senza un obbligo di feedback, la consultazione rischia di diventare un rito: si raccolgono opinioni senza spiegare se e come abbiano inciso sulla decisione[14]
La delega affronta poi, in quinto luogo, il tema delle comunità giovanili e del riconoscimento dello Youth Work[15].
Le comunità giovanili sono concepite come spazi di crescita civile e culturale, partecipazione, solidarietà, creatività e integrazione sociale, promossi dagli enti locali insieme a soggetti con o senza scopo di lucro e agli enti del Terzo settore. La formula è volutamente aperta e può includere centri giovanili, laboratori, spazi di aggregazione, iniziative culturali, servizi informativi e progetti di prossimità.
L'apertura alla cooperazione tra pubblico, Terzo settore e operatori economici può favorire innovazione e radicamento locale.

[10] A.S. 1953, art. 1, comma 1, lett. h) e i).
[11] Essa è prevista dall'articolo 55 del d.l. 24 febbraio 2023, n.13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 4.
[12] Si rinvia su tale aspetto a: L. Monti, C. Cioffi, F. Engaldini, G. Vannini, *Policy Innovation through a European Youth Perspective. The Italian Path towards Local Generational Impact Assessment*, in Sinappsi. Connessioni tra ricerca e politiche pubbliche, XVI, n. 1, 2026, pp. 154-166.
[13] A.S. 1953, art. 1, comma 1, lett. e) e f). La soglia indicativa di rappresentatività è fissata in almeno un terzo di associati tra quattordici e trenta anni.
[14] A.S. 1953, art. 1, comma 1, lett. m).
[15] A.S. 1953, art. 1, comma 1, lett. e) ed l).

Particolarmente rilevante è la delega per il riconoscimento della figura del lavoratore impegnato nell'animazione socioeducativa per i giovani, il cosiddetto Youth Worker. Il dossier parlamentare segnala che in Italia manca ancora un inquadramento legislativo nazionale generale, pur esistendo esperienze regionali e servizi di aggregazione, sostegno educativo, animazione di strada, attività all'aperto e informazione giovanile.
Il riconoscimento di tale figura può valorizzare professionalità oggi frammentate e dare maggiore continuità ai servizi. La disciplina dovrà però evitare la creazione di un titolo generico e poco spendibile. Servono una descrizione delle competenze, percorsi formativi riconoscibili, criteri per valorizzare l'esperienza pregressa, regole sulla formazione continua e una chiara relazione con le professioni educative già disciplinate.
In sesto luogo, la delega richiede una ricognizione della normativa, l'elaborazione di un possibile testo unico, l'intesa con gli enti territoriali, il coordinamento tra numerosi ministeri, la definizione dello Youth Work, la disciplina delle comunità giovanili e la costruzione della strategia nazionale[16].
Un percorso attuativo credibile dovrebbe comprendere, prima dell'adozione dei decreti, una consultazione pubblica strutturata e una relazione di accompagnamento che esponga le alternative considerate. La complessità della materia rende poco utile un riordino puramente redazionale: il testo unico avrà valore solo se chiarirà le responsabilità, eliminerà duplicazioni e renderà accessibili a giovani, enti e amministrazioni le regole applicabili.
A questo aspetto, è dedicata una specifica sezione di analisi di questo contributo.
Infine, va osservato che, dal punto di vista dell'attuazione, il Governo dispone di sei mesi per adottare uno o più decreti legislativi, mentre entro dodici mesi dall'entrata in vigore di ciascun decreto potranno essere emanate disposizioni integrative e correttive. Gli schemi sono sottoposti alle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano entro trenta giorni; in prossimità della scadenza opera una proroga di quarantacinque giorni.[17]

4. La revisione del servizio civile universale

L'articolo 2 conferisce una seconda delega, dedicata alla razionalizzazione delle procedure del servizio civile universale. La disposizione richiama espressamente gli articoli 2, 4, 11, 52 e 117, primo comma, della Costituzione, collocando il servizio civile nel quadro dei doveri di solidarietà, della partecipazione al progresso della società, della pace e della difesa della Patria in forme non armate.[18]
La storia normativa ricostruita dal dossier mostra il passaggio dall'obiezione di coscienza al servizio civile nazionale volontario e, infine, al servizio civile universale introdotto dal

[16] A.S. 1953, art. 1, comma 1, lett. n).
[17] A.S. 1953, art. 1, commi 2-4.
[18] A.S. 1953, art. 2, comma 1, che richiama espressamente gli artt. 2, 4, 11, 52 e 117, primo comma, Cost.

decreto legislativo n. 40 del 2017. L'attuale sistema è il risultato di una stratificazione di leggi, decreti e atti amministrativi che rende comprensibile l'obiettivo di armonizzazione perseguito dalla legge[19].

Il contesto comprende anche gli interventi collegati al PNRR, che hanno posto l'accento sull'aumento della partecipazione, sulla semplificazione degli oneri amministrativi e sul miglioramento della qualità dei progetti. La delega non nasce quindi in un vuoto regolatorio: deve consolidare innovazioni recenti, correggere le criticità applicative e assicurare continuità dopo il ciclo straordinario degli investimenti.[20]

I criteri di delega riguardano la semplificazione della normativa, la programmazione, l'iscrizione all'albo, la presentazione e valutazione dei progetti, i controlli, le verifiche, il monitoraggio e la valutazione dei risultati. Il testo insiste sulla distinzione delle responsabilità tra enti titolari ed enti di accoglienza e sulla trasparenza delle sedi di attuazione e dei relativi responsabili.[21]

La delega collega il monitoraggio dei progetti ai benefici per gli operatori volontari e all'ascolto degli attori coinvolti. È un passaggio importante: la valutazione non dovrebbe misurare soltanto il numero di posti attivati o di ore svolte, ma la qualità dell'esperienza, le competenze acquisite, la coerenza tra attività effettive e progetto, il contributo alle comunità e l'accessibilità per giovani con differenti condizioni sociali.

La piena integrazione delle competenze acquisite nel sistema nazionale di individuazione, validazione e certificazione può rafforzare il valore formativo del servizio civile. Per essere realmente spendibile, la certificazione deve essere comparabile tra enti e territori, basata su evidenze e formulata in un linguaggio riconoscibile dai sistemi di formazione e dal mercato del lavoro.[22]

I decreti dovrebbero chiarire chi individua le competenze, chi le valida, chi rilascia la certificazione, quali standard sono utilizzati e come vengono riconosciute le attività non formali.

La relazione tecnica afferma che il raccordo con il sistema di certificazione non richiede spese aggiuntive né nuove strutture. È una valutazione contabile che dovrà misurarsi con l'attuazione concreta: formazione degli enti, strumenti informativi, verifica delle evidenze e uniformità delle procedure comportano attività amministrative. La neutralità finanziaria può essere sostenibile solo se i processi vengono realmente integrati nei sistemi già esistenti e non duplicati.

---

[19] Servizi Studi di Camera e Senato, Dossier n. 663/2, cit., pp. 18-21, sulla progressiva evoluzione dall'obiezione di coscienza al servizio civile nazionale e, infine, al servizio civile universale disciplinato dal d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40.

[20] Ivi, p. 21, sul collegamento del servizio civile universale con la Missione 5 del PNRR e sulle misure di semplificazione e di miglioramento della qualità progettuale richiamate nel dossier.

[21] A.S. 1953, art. 2, comma 1, lett. a)-f); Relazione tecnica di passaggio, pp. 3-4.

[22] A.S. 1953, art. 2, comma 1, lett. g); Relazione tecnica di passaggio, pp. 3-4, secondo cui il raccordo con il sistema nazionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze è riconducibile alle competenze ordinarie degli enti interessati.

FORUM DI AMMINISTRAZIONE IN CAMMINO

Rivista elettronica di diritto pubblico, diritto amministrativo, diritto dell'economia e scienza dell'amministrazione a cura del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet"

Direttori Prof. Giuseppe Di Gaspare - Prof. Bernardo Giorgio Mattarella - Prof. Aristide Police

La delega consente di rivedere le cause di esclusione degli operatori volontari, anche rimodulando quelle legate a condanne penali.[23] La formulazione apre in questo senso la strada al superamento di automatismi che possono risultare eccessivi rispetto alla finalità rieducativa della pena e alla funzione inclusiva del servizio civile.

5. La Carta giovani nazionale

L'articolo 3 attribuisce gratuitamente la Carta giovani nazionale (CGN) alle persone tra diciotto e trentacinque anni che siano cittadini italiani, cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea o stranieri regolarmente residenti in Italia. Un decreto dell'autorità politica delegata, da adottare entro sessanta giorni, definirà criteri, funzionalità e modalità di realizzazione e distribuzione; fino ad allora resta applicabile il decreto ministeriale del 27 febbraio 2020.[24]

La Carta non è, in sé, un trasferimento monetario. È una piattaforma di accesso a servizi istituzionali e ad agevolazioni offerte da operatori aderenti. Il suo valore dipende dunque dall'ampiezza, dalla qualità e dalla distribuzione delle opportunità, non dal semplice numero delle carte attribuite.

Secondo il dossier, la Carta è digitale, accessibile tramite App IO e inserita nel circuito europeo EYCA. Alla data della documentazione parlamentare risultavano 159 partner e 179 opportunità o agevolazioni visibili. Questi dati mostrano che la legge non istituisce uno strumento nuovo, ma ne consolida e modifica la base normativa.[25].

---

[23] A.S. 1953, art. 2, comma 1, lett. h).

[24] A.S. 1953, art. 3, commi 1-5.

Si ricorda nel Dossier Parlamentare che il citato decreto del 27 febbraio 2020 ha disciplinato i criteri, le funzionalità e le modalità per la realizzazione e la distribuzione della CGN. In particolare, l'articolo 4 ha stabilito che l'Amministrazione responsabile per l'attuazione del decreto è il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il quale si avvale della società PagoPA S.p.a. per lo sviluppo dei servizi tecnici volti ad assicurare il funzionamento della CGN e di soggetti esterni competenti per la gestione del sistema di convenzioni con operatori pubblici e privati, per l'implementazione di un servizio di *help desk*, per lo sviluppo e l'aggiornamento dei contenuti della Carta e per le attività di comunicazione e promozione.

L'articolo 5 elenca, a titolo esemplificativo, le agevolazioni che spettano ai beneficiari della CGN:

- acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;
- acquisto di titoli di viaggio;
- accesso a piattaforme per *carsharing* ed altri servizi di mobilità;
- acquisti di servizi di telefonia e accesso ad internet;
- accesso a piattaforme per la distribuzione di contenuti di intrattenimento;
- acquisto di libri, pubblicazioni, audiolibri, *ebook*;
- accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;
- accesso a circuiti o strutture dedicate allo svolgimento di attività sportive e/o ricreative e formative (corsi di musica, di teatro o di lingua straniera);
- accesso a strutture ricettive;
- accesso a strutture dedicate alla salute e al benessere psicofisico;
- eventuale *coupon* o strumento equivalente per partecipare a specifici eventi (concerti, festival, visite guidate, tour culturali, ecc.), gratuitamente oppure a prezzi particolarmente agevolati.

[25] Servizi Studi di Camera e Senato, Dossier n. 663/2, cit., pp. 28-31.

FORUM DI AMMINISTRAZIONE IN CAMMINO

Rivista elettronica di diritto pubblico, diritto amministrativo, diritto dell'economia e scienza dell'amministrazione a cura del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet"

Direttori Prof. Giuseppe Di Gaspare - Prof. Bernardo Giorgio Mattarella - Prof. Aristide Police

Ciò premesso, qualche considerazione si reputa opportuna.
La fascia fino a trentacinque anni è più ampia di quella generale indicata dall'articolo 1. La differenza può essere giustificata dalla natura della Carta e dalla continuità con la disciplina preesistente, ma conferma la necessità di una politica anagrafica esplicita. Le agevolazioni potrebbero essere differenziate per età e bisogno, invece di essere offerte in modo indifferenziato a una platea molto eterogenea.
La legge abroga, come sopra anticipato, le disposizioni della legge di bilancio per il 2020 che avevano istituito il Fondo dedicato alla Carta e rinviato al decreto ministeriale del 27 febbraio 2020. La relazione tecnica precisa che l'abrogazione non dovrebbe incidere sulle convenzioni già stipulate con PagoPA ed Eutalia né sulle attività in corso, sostenute con le risorse disponibili.[26]
La disposizione transitoria, che mantiene efficace il decreto del 2020 fino all'adozione del nuovo atto, evita un vuoto regolatorio. Il nuovo decreto non dovrebbe però limitarsi a riprodurre la disciplina vigente. L'ampliamento della platea e il consolidamento della Carta come infrastruttura per ulteriori misure richiedono regole aggiornate su adesione degli operatori, standard delle agevolazioni, assistenza, accessibilità, trasparenza, gestione dei reclami e monitoraggio.
È opportuno distinguere tra il numero delle convenzioni e la qualità effettiva del beneficio. Sconti marginali, offerte già disponibili al pubblico o agevolazioni difficilmente utilizzabili non realizzano la finalità della legge. Il decreto potrebbe introdurre requisiti minimi di convenienza, durata e chiarezza delle offerte, accompagnati da controlli e dalla possibilità di escludere gli operatori inadempienti.
Una questione più delicata è quella finanziaria. Le attività della Carta saranno sostenute dal Fondo per le politiche giovanili, senza che la legge stabilisca una quota riservata o uno specifico limite di spesa. Il Servizio del bilancio osserva che l'ampliamento della platea può incidere sui costi dei servizi tecnici, delle convenzioni, dell'help desk, dell'aggiornamento dei contenuti e della comunicazione.[27]
Il chiarimento governativo richiamato nella Nota di lettura indica per il 2026 un Fondo pari a 48.456.921 euro e una quota del 47 per cento, pari a 22.774.753 euro, destinata alle misure nazionali tra le quali rientra anche la Carta. Il dato non equivale a un finanziamento della Carta per l'intero importo: quella quota sostiene una pluralità di azioni e progetti nazionali.
Infine, il successo della Carta non può essere misurato dal numero teorico dei beneficiari. Occorre conoscere quanti giovani la attivano, quanti la utilizzano almeno una volta, con quale frequenza, per quali categorie di beni e servizi e con quale valore economico. È

[26] Relazione tecnica di passaggio, p. 4: l'abrogazione dei commi 413 e 414 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 non pregiudicherebbe le convenzioni con PagoPA S.p.A. ed Eutalia S.r.l. né le attività in corso.
[27] Servizio del bilancio del Senato.

inoltre essenziale verificare la distribuzione territoriale dei partner e l'effettiva accessibilità nei piccoli comuni e nelle aree interne.
La valutazione dovrebbe considerare anche l'equità. Una piattaforma digitale di sconti tende a favorire chi dispone già di capacità di spesa e informazioni. Per raggiungere giovani vulnerabili, alcune agevolazioni potrebbero essere progettate con intensità differenziata, attraverso accordi con enti pubblici, istituzioni culturali, trasporti e servizi formativi. La Carta può diventare un'infrastruttura di inclusione solo se non si limita a intermediare offerte commerciali.
Un cruscotto pubblico dovrebbe mostrare utenti attivi, tasso di utilizzo, risparmio generato, distribuzione geografica, settori coinvolti, tempi di assistenza e reclami. I dati dovrebbero essere aggregati e trattati nel rispetto della protezione dei dati personali, ma sufficientemente dettagliati da consentire al Parlamento e all'Osservatorio di valutare l'efficacia dello strumento.

6. L'Osservatorio permanente per le politiche per i giovani

L'articolo 4 istituisce presso il Dipartimento l'Osservatorio permanente come sede di confronto e raccordo politico-strategico e funzionale.
Le sue funzioni comprendono indirizzo, programmazione, coordinamento, individuazione delle priorità della strategia nazionale, analisi degli strumenti di attuazione e armonizzazione delle iniziative settoriali.[28]
La composizione è molto ampia: oltre al presidente, partecipano ventitré componenti, tra ministri o delegati, rappresentanti delle autonomie territoriali, Agenzia italiana per la gioventù e Consiglio nazionale dei giovani.
Il Comitato tecnico-scientifico conta nove membri, con rappresentanti del Dipartimento, dell'ISTAT e dell'Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del CNR.
L'ampiezza riflette la natura trasversale delle politiche giovanili e consente di riunire amministrazioni che raramente condividono una sede stabile dedicata all'impatto generazionale.
L'Osservatorio non opera dunque da solo. Deve raccordarsi con il tavolo tecnico territoriale previsto dall'articolo 1, con l'Agenzia, con il Consiglio nazionale dei giovani, con il Comitato tecnico-scientifico e con le strutture competenti per la valutazione di impatto generazionale. Il testo individua le principali funzioni ma non definisce in modo completo i flussi decisionali.
Il Comitato tecnico-scientifico deve in particolare supportare la valutazione dei risultati, dell'efficacia e degli impatti e predisporre un rapporto annuale sulla condizione giovanile, considerando condizioni sociali, territoriali e formative, bisogni delle diverse fasce d'età

[28] A.S. 1953, art. 4, commi 1-3.

e risultanze delle valutazioni di impatto generazionale. Il rapporto è pubblicato in formato aperto e accessibile.[29]

Il raccordo con la valutazione di impatto generazionale (c.d. VIG) può evitare la duplicazione di metodologie e trasformare il rapporto annuale in una sede di verifica delle valutazioni preventive. Il Comitato dovrebbe analizzare se gli effetti previsti negli atti normativi si sono effettivamente verificati e segnalare gli scostamenti.

Il testo prevede la pubblicità dei lavori, la possibilità di invitare amministrazioni ed enti interessati e la trasmissione annuale alle Camere di una relazione corredata dal rapporto sulla condizione giovanile. Le Commissioni parlamentari potranno adottare atti di indirizzo.[30]

Questa previsione crea un utile collegamento tra valutazione tecnica e responsabilità politica.

7. Il nodo dell'invarianza finanziaria

Ai sensi dell'art. 5, l'intera legge è sottoposta alla clausola secondo cui le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri.

La relazione tecnica applica la stessa logica al tavolo di coordinamento, allo Youth Work, al sistema di certificazione delle competenze, alla Carta, all'Osservatorio e al Comitato tecnico-scientifico.[31]

La Ragioneria generale dello Stato ha verificato positivamente la relazione tecnica. Tale esito è rilevante: attesta che, sulla base delle ipotesi esposte, il provvedimento non determina nuovi o maggiori oneri secondo i criteri della contabilità pubblica.[32]

La clausola di invarianza non deve essere considerata automaticamente incompatibile con la riforma. Una migliore coordinazione può ridurre duplicazioni, integrare basi dati e utilizzare con maggiore efficacia fondi già disponibili. Tuttavia, l'efficienza non nasce dalla semplice dichiarazione di neutralità. I decreti dovrebbero accompagnare ogni nuova funzione con una ricognizione delle risorse esistenti, dei carichi di lavoro e delle eventuali economie organizzative.

Sarebbe utile una relazione annuale di attuazione finanziaria collegata al rapporto sulla condizione giovanile. Essa dovrebbe mostrare la mappa delle risorse, i costi amministrativi, la distribuzione tra livello nazionale e territoriale, le economie conseguite e gli eventuali programmi compressi per finanziare nuove attività. In questo modo l'invarianza diventerebbe verificabile e non una formula astratta.

---

[29] A.S. 1953, art. 4, commi 4-5; Servizi Studi di Camera e Senato, Dossier n. 663/2, cit., pp. 34-35.

[30] A.S. 1953, art. 4, commi 6-8.

[31] Relazione tecnica di passaggio, pp. 4-5: partecipazione gratuita agli organismi e attività di segreteria svolte dal Dipartimento mediante le risorse disponibili a legislazione vigente.

[32] A.S. 1953, art. 5; Relazione tecnica di passaggio, pp. 5 e 7. La Ragioneria generale dello Stato ha verificato positivamente la relazione tecnica ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

8. Il riordino della disciplina organica e proposta di testo unico

Il criterio relativo al riordino della disciplina vigente costituisce uno dei passaggi più rilevanti dell'articolo 1 della legge. La lettera n) [33] del comma 1 affida infatti al Governo il compito di effettuare una ricognizione delle disposizioni in materia di politiche per i giovani e di procedere al loro riordino, al fine di definire una disciplina organica, anche mediante l'adozione di un testo unico.

Le disposizioni dovranno essere organizzate per settori omogenei, per specifiche attività o per gruppi di attività, con l'indicazione espressa delle norme da abrogare. La previsione deve essere letta congiuntamente alla disposizione generale di apertura dello stesso articolo, che autorizza l'adozione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi diretti alla «semplificazione, al riordino e al riassetto» delle disposizioni vigenti.

Il Governo in particolare dovrà effettuare una ricognizione normativa delle disposizioni vigenti in materia di politiche per i giovani e procedere al riordino delle stesse, per definire una disciplina organica, anche attraverso l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia, organizzando le disposizioni per settori omogenei di materie o per specifiche attività o gruppi di attività e indicando espressamente eventuali norme da abrogare.

Ciò ricordato, nel prosieguo si faranno delle considerazioni generali sull'oggetto, la portata e i limiti della delega. Si procederà, quindi, ad un'analisi delle fonti e degli istituti da coordinare e, infine, a talune considerazioni sulla possibile struttura del nuovo testo unico.

8.1 *Considerazioni generali sull'oggetto, portata e limiti della delega*

Come visto, la lettera n) del comma 1 affida al Governo il compito di effettuare una ricognizione delle disposizioni in materia di politiche per i giovani e di procedere al loro riordino, al fine di definire una disciplina organica, anche mediante l'adozione di un testo unico. Le disposizioni dovranno essere organizzate per settori omogenei, per specifiche attività o per gruppi di attività, con l'indicazione espressa delle norme da abrogare.

La previsione deve essere letta congiuntamente alla disposizione generale di apertura dello stesso articolo, che autorizza l'adozione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi diretti alla «semplificazione, al riordino e al riassetto» delle disposizioni vigenti.

La successione dei termini utilizzati non appare priva di significato.

[33] Il Governo è chiamato ad "*effettuare una ricognizione normativa delle disposizioni vigenti in materia di politiche per i giovani e procedere al riordino delle stesse, per definire una disciplina organica, anche attraverso l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia, organizzando le disposizioni per settori omogenei di materie o per specifiche attività o gruppi di attività e indicando espressamente eventuali norme da abrogare*".

La «ricognizione» indica anzitutto un'attività preliminare di censimento e classificazione delle fonti applicabili; la «semplificazione» richiede la riduzione delle duplicazioni, delle sovrapposizioni e degli adempimenti non più giustificati; il «riordino» presuppone il coordinamento sistematico delle disposizioni esistenti; il «riassetto», infine, sembra consentire un intervento più incisivo sulla struttura della disciplina. L'obiettivo non è dunque soltanto quello di raccogliere in un unico documento norme disperse, ma di costruire un quadro regolatorio coerente, accessibile e funzionale alla nuova architettura delle politiche giovanili.

In questa prospettiva, il futuro - ed eventuale in quanto la norma menziona il fatto che la riorganizzazione normativa dovrebbe avvenire "*anche attraverso l'adozione di un testo unico*" - testo unico non potrebbe essere considerato una mera compilazione delle disposizioni vigenti.

Un testo unico puramente compilativo si limita, di regola, a riprodurre e coordinare norme già esistenti, senza modificarne il contenuto sostanziale. La delega in esame sembra presentare invece una portata almeno parzialmente innovativa. Essa non si esaurisce nella lettera n), ma comprende (o, meglio, va letta con) un insieme articolato di principi e criteri direttivi che richiedono l'introduzione o la ridefinizione di istituti: la strategia nazionale per la gioventù di durata almeno quinquennale, il tavolo tecnico di coordinamento con le autonomie territoriali, le comunità giovanili, i criteri di rappresentatività delle organizzazioni, gli strumenti di consultazione anche digitale, l'applicazione dello *Youth Check* e il riconoscimento della figura professionale operante nell'ambito dello *Youth Work*.

In altri termini, il futuro decreto legislativo sarà chiamato non soltanto a coordinare norme già esistenti, ma anche a collocare in un quadro unitario istituti almeno in parte nuovi: la strategia nazionale quinquennale, lo *Youth Check*, le comunità giovanili, i criteri di rappresentatività delle organizzazioni, gli strumenti di consultazione digitale e il riconoscimento del lavoro socioeducativo rivolto ai giovani. Il testo unico assumerebbe pertanto una funzione duplice: rendere conoscibile la disciplina vigente e costruire l'architettura normativa della nuova politica nazionale per la gioventù.

Il riordino deve pertanto essere concepito come un'operazione unitaria nella quale convivono una componente ricognitiva, una componente di coordinamento e una componente propriamente riformatrice. Il legislatore delegato sarà chiamato a individuare le disposizioni ancora attuali, eliminare quelle superate, risolvere eventuali incoerenze e inserire nel nuovo sistema gli istituti previsti dalla legge delega. La facoltà di adottare un testo unico non rappresenta, in questo senso, una finalità autonoma, ma lo strumento attraverso il quale dare forma organica all'intero disegno di riforma.

Una simile conclusione non attribuisce tuttavia al Governo un potere generale di riscrittura delle politiche giovanili. Il carattere innovativo del testo unico incontra innanzitutto i limiti derivanti dall'articolo 76 della Costituzione. L'esercizio della funzione legislativa

delegata deve restare circoscritto all'oggetto definito dal Parlamento e rispettare i principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione. Il Governo potrà quindi introdurre modifiche sostanziali quando esse siano necessarie per realizzare gli obiettivi espressamente indicati dall'articolo 1; non potrà, invece, utilizzare la formula del riordino per disciplinare aspetti estranei alla delega o per compiere scelte politiche prive di un sufficiente fondamento nei criteri direttivi.
La verifica del rispetto dell'articolo 76 Cost. richiederà di considerare la delega nel suo complesso. I singoli criteri non devono essere letti isolatamente, ma come parti di un programma normativo unitario. La lettera n) individua lo strumento e il metodo del riordino; le altre lettere ne precisano le finalità sostanziali. Il Governo dispone quindi di uno spazio di scelta nella definizione delle soluzioni tecniche, ma tale discrezionalità è funzionale all'attuazione delle opzioni già compiute dal Parlamento: coordinamento tra livelli di governo, partecipazione giovanile, inclusione dei soggetti vulnerabili, equità intergenerazionale, non discriminazione, valutazione degli impatti e raccordo con le politiche europee.
Un ulteriore limite deriva dalla natura trasversale delle politiche giovanili. Come rilevato nei dossier parlamentari, esse non corrispondono a una materia autonoma nominata dall'articolo 117 Cost., ma attraversano una pluralità di settori attribuiti a differenti competenze legislative e amministrative: istruzione, formazione professionale, lavoro, servizi sociali, salute, cultura, sport, politiche abitative, mobilità e sviluppo territoriale. Le politiche per i giovani costituiscono, dunque, una prospettiva comune applicata a materie diverse, più che un settore normativo integralmente riconducibile alla competenza statale.
Anche il rapporto con le fonti europee e internazionali contribuisce a delimitare l'oggetto della delega. L'articolo 1 richiede l'adeguamento al diritto dell'Unione europea e la coerenza con gli atti programmatici delle Nazioni Unite e con la strategia europea sull'equità intergenerazionale. Tali riferimenti non determinano una sostituzione delle competenze interne, ma forniscono criteri di orientamento per la costruzione della disciplina nazionale. Il legislatore delegato dovrà tradurre gli indirizzi sovranazionali in strumenti compatibili con l'ordinamento italiano, evitando rinvii generici o mobili che rendano incerto il contenuto delle disposizioni.
Infine, va notato che poichè il testo Unico è previsto sia all'art. 1 che all'art. 2 sul servizio civile, potrà accadere che sia prevista la coesistenza di due diversi testi unici.

8.2 *Le fonti e gli istituti da coordinare*
La definizione di una disciplina organica presuppone, prima ancora della redazione del testo unico, una ricognizione attendibile delle fonti vigenti e degli istituti che compongono il sistema nazionale delle politiche giovanili.
Si tratta di un'operazione più complessa della semplice individuazione delle disposizioni espressamente rivolte ai giovani. La normativa di riferimento non è infatti raccolta in una

legge generale, ma è distribuita tra fonti di rango e natura differenti: leggi ordinarie e leggi di bilancio, decreti-legge, disposizioni sull'organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, decreti ministeriali, intese raggiunte in Conferenza unificata, atti di programmazione, convenzioni e discipline settoriali. A questa stratificazione delle fonti corrisponde una pluralità di soggetti, strumenti e procedimenti che il futuro riordino dovrà coordinare senza pretendere di assorbire ogni politica pubblica destinata alle nuove generazioni.

La ricognizione dovrebbe pertanto essere condotta secondo un criterio funzionale. Non basterebbe censire e raccogliere tutte le disposizioni nelle quali ricorrono le espressioni «giovani», «gioventù» o «politiche giovanili»; occorrerebbe individuare le norme che definiscono l'assetto istituzionale, disciplinano la programmazione, regolano la rappresentanza e la partecipazione, istituiscono strumenti nazionali, distribuiscono le risorse e organizzano il monitoraggio e la valutazione. Solo in questo modo sarebbe possibile distinguere il nucleo proprio della disciplina delle politiche giovanili dalle numerose normative settoriali che producono effetti sulla condizione giovanile, ma conservano una diversa collocazione sistematica.

Il primo gruppo di fonti da coordinare è costituito dalle disposizioni relative alla *governance* nazionale.

Al centro del sistema si colloca il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, al quale sono attribuite funzioni di promozione, raccordo, istruttoria e gestione delle iniziative governative rivolte ai giovani. Il dossier parlamentare richiama, in particolare, l'articolo 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, che ricomprende tra le attribuzioni del Dipartimento la partecipazione dei giovani alla vita pubblica, l'inclusione sociale, la prevenzione del disagio, la promozione dell'accesso alla casa, ai saperi, all'innovazione, al lavoro e all'imprenditorialità, nonché la gestione del Fondo per le politiche giovanili.

Il prospettato riassetto dovrebbe anzitutto ricostruire in modo unitario tali funzioni, distinguendo quelle di indirizzo politico, spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri o all'autorità politica delegata, da quelle amministrative e tecnico-operative attribuite al Dipartimento. La normativa vigente sembra infatti aver progressivamente assegnato alla struttura dipartimentale compiti di natura eterogenea: coordinamento interministeriale, gestione di fondi, rapporti con gli enti territoriali, attuazione di programmi europei e nazionali, supporto agli organismi rappresentativi e, attraverso la disciplina introdotta dalla legge, attività di segreteria dell'Osservatorio e del Comitato tecnico-scientifico. Il riordino dovrebbe evitare sia una descrizione eccessivamente generica delle attribuzioni sia la duplicazione delle funzioni già previste dalle norme organizzative della Presidenza del Consiglio.

Accanto al Dipartimento opera l'Agenzia italiana per la gioventù, istituita dall'articolo 55 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21

aprile 2023, n. 41. Il dossier ne sottolinea la natura di ente pubblico non economico, dotato di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile. L'Agenzia è subentrata alla precedente Agenzia nazionale per i giovani e svolge, tra le altre, funzioni di gestione dei programmi europei per la gioventù, di cooperazione internazionale, di ricerca sulla cittadinanza e sulla partecipazione e di formazione degli animatori socioeducativi.

La delega attribuisce all'Agenzia un ruolo nella definizione della strategia nazionale e nel raccordo con le politiche europee, nonché nella pianificazione e nella realizzazione delle iniziative individuate dalla strategia. Il testo unico dovrebbe coordinare questa nuova funzione con quelle già previste dalla disposizione istitutiva, chiarendo in particolare il rapporto tra indirizzo politico, programmazione dipartimentale e autonomia tecnico-operativa dell'Agenzia. Sarebbe opportuno evitare che il medesimo intervento venga contemporaneamente programmato dal Dipartimento, discusso nell'Osservatorio e realizzato dall'Agenzia senza una chiara attribuzione delle rispettive competenze e responsabilità. L'organicità della disciplina dovrebbe tradursi in una sequenza leggibile: l'autorità politica determina gli indirizzi; l'Osservatorio contribuisce alla programmazione e al coordinamento; il Dipartimento cura l'istruttoria e la gestione amministrativa; l'Agenzia svolge le attività tecniche e operative che le sono attribuite dalla legge o da specifiche convenzioni.

Nello stesso ambito deve essere coordinata la disciplina del Consiglio nazionale dei giovani, istituito dall'articolo 1, commi da 470 a 477, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Consiglio è configurato come organo consultivo e di rappresentanza delle organizzazioni giovanili e svolge funzioni di promozione della partecipazione, dialogo con le istituzioni, formulazione di pareri e proposte e rappresentanza presso le sedi europee e internazionali. La legge intende rafforzarne la partecipazione ai processi decisionali e disciplinarne più precisamente la collaborazione con il Dipartimento.

Il riordino dovrebbe superare la dispersione della relativa disciplina all'interno di una legge di bilancio, trasferendone almeno i contenuti essenziali nel testo unico. Dovrebbero essere stabiliti con maggiore precisione la natura dei pareri, i casi nei quali la consultazione è obbligatoria, i termini per l'espressione delle valutazioni, le forme di partecipazione alla strategia nazionale e l'obbligo dell'amministrazione di dare conto degli esiti del confronto. Il riconoscimento formale del Consiglio come organo rappresentativo perderebbe infatti gran parte della sua utilità se non fosse accompagnato da procedure capaci di rendere verificabile la sua incidenza sulle decisioni.

Un secondo gruppo di fonti riguarda la programmazione nazionale e territoriale.

Il sistema vigente è in larga misura costruito intorno al Fondo per le politiche giovanili, istituito dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La programmazione delle risorse è stata successivamente definita attraverso intese in Conferenza unificata e atti annuali o pluriennali di riparto. Il

dossier parlamentare richiama, in particolare, l'Intesa del 17 ottobre 2024 relativa agli anni 2024-2026, che ha previsto una programmazione triennale, la predisposizione di piani da parte delle Regioni, dell'ANCI e dell'UPI e la distribuzione delle risorse tra interventi di rilevanza nazionale e territoriale.

Questo assetto presenta il vantaggio della flessibilità e della concertazione, ma affida una parte rilevante della disciplina sostanziale ad atti di programmazione e di riparto. Il riassetto dovrebbe stabilizzare almeno le regole fondamentali: finalità del Fondo, soggetti beneficiari, principi di ripartizione, rapporto tra interventi nazionali e territoriali, durata della programmazione, obblighi di rendicontazione e criteri per il monitoraggio.

Il nuovo sistema dovrà inoltre coordinare la futura strategia nazionale per la gioventù, di durata almeno quinquennale, con la programmazione finanziaria del Fondo. La strategia non dovrebbe costituire un documento separato dagli strumenti di bilancio, contenente obiettivi privi di una corrispondente individuazione delle risorse.

La necessità di coordinamento è evidente anche rispetto alla diversa durata temporale degli strumenti. La delega prevede una strategia almeno quinquennale, mentre le intese sul Fondo e i piani territoriali possono avere durata diversa (normalmente triennale) e le assegnazioni finanziarie restano collegate al bilancio annuale. Il testo unico dovrebbe regolare questi diversi livelli, distinguendo tra indirizzo strategico di medio periodo, programmazione operativa pluriennale e stanziamento annuale. In assenza di tale raccordo, la strategia rischierebbe di rimanere separata dalle decisioni effettive di spesa.

Un terzo insieme di disposizioni riguarda gli organismi di coordinamento e valutazione. La legge prevede, da un lato, il tavolo tecnico permanente con le autonomie territoriali e, dall'altro, l'Osservatorio permanente per le politiche per i giovani, affiancato da un Comitato tecnico-scientifico. Il tavolo territoriale è destinato a disciplinare forme di raccordo istituzionale senza attribuire al Dipartimento nuove funzioni amministrative rispetto a quelle già esercitate. L'Osservatorio, invece, è configurato come sede di confronto politico-strategico e funzionale, dotata di compiti consultivi, di indirizzo, programmazione e coordinamento; il Comitato è chiamato a supportare la valutazione dei risultati, dell'efficacia e degli impatti e a predisporre il rapporto annuale sulla condizione giovanile.

Il coordinamento normativo dovrebbe evitare una sovrapposizione tra queste sedi. Al tavolo tecnico potrebbe essere attribuito il raccordo amministrativo con Regioni ed enti locali, con particolare riferimento agli standard informativi, alla programmazione territoriale, alla gestione degli interventi e alla soluzione delle criticità applicative. L'Osservatorio dovrebbe invece mantenere una funzione politico-strategica, occupandosi della definizione delle priorità, della coerenza tra politiche settoriali e della verifica complessiva della strategia. Il Comitato tecnico-scientifico dovrebbe operare in posizione funzionalmente distinta, assicurando l'elaborazione metodologica, l'analisi dei dati e la valutazione dei risultati.

Una disciplina organica dovrebbe chiarire anche la relazione tra tali organismi e la Conferenza unificata. Quest'ultima conserva una funzione costituzionalmente e istituzionalmente diversa: costituisce la sede formale della leale collaborazione tra Stato, Regioni ed enti locali e interviene nel procedimento di adozione dei decreti legislativi e nella programmazione delle risorse.
Un quarto gruppo di fonti riguarda gli strumenti nazionali di intervento, a partire dalla Carta giovani nazionale.
La Carta era stata disciplinata dai commi 413 e 414 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dal decreto ministeriale 27 febbraio 2020. La legge abroga le disposizioni legislative originarie, attribuisce direttamente la Carta ai giovani tra diciotto e trentacinque anni e demanda a un nuovo decreto la definizione dei criteri, delle funzionalità e delle modalità di realizzazione e distribuzione. Fino all'adozione del nuovo atto continua ad applicarsi il decreto del 2020.
Il coordinamento dovrà riguardare non soltanto le fonti legislative e regolamentari, ma anche il sistema amministrativo costruito nel tempo attraverso convenzioni con soggetti tecnici e gestori dei servizi. La relazione tecnica precisa che l'abrogazione non dovrebbe incidere sulle convenzioni già stipulate con PagoPA ed Eutalia né sulle attività in corso.
Alle misure nazionali esistenti si aggiungono le comunità giovanili, che la delega definisce come spazi di crescita civile e culturale, partecipazione, solidarietà, creatività e integrazione sociale, promossi dagli enti locali insieme a soggetti pubblici, privati ed enti del Terzo settore. Non risulta ancora una disciplina statale organica dell'istituto. Il riassetto normativo dovrebbe pertanto introdurne una regolazione generale, evitando però di trasformare una formula aperta in un modello organizzativo uniforme.
Un ulteriore istituto nuovo è rappresentato dal riconoscimento dell'animazione socioeducativa per i giovani e della figura dello youth worker. Il dossier segnala l'assenza di un inquadramento legislativo nazionale generale, pur in presenza di esperienze regionali e di una pluralità di attività: centri di aggregazione, gruppi educativi, animazione di strada, iniziative all'aperto, servizi informativi e progetti europei. La delega richiede l'individuazione delle competenze necessarie e la previsione di specifici percorsi formativi.
In questo caso il coordinamento dovrà estendersi alle discipline già esistenti in materia di professioni educative, formazione professionale e riconoscimento delle competenze. Il riassetto non dovrebbe creare una figura dal profilo indistinto né sovrapporla alle professioni già regolate. Sarebbe necessario chiarire se il riconoscimento riguardi una professione, una funzione, un insieme di competenze o una qualifica formativa; distinguere l'attività professionale da quella volontaria; disciplinare il riconoscimento delle esperienze pregresse; coordinare i percorsi formativi nazionali con le competenze regionali in materia di formazione professionale.
Un quinto settore è quello del monitoraggio, dei dati e della valutazione.

La legge collega la strategia nazionale allo *Youth Check*, prevede strumenti di monitoraggio degli interventi nazionali e locali, istituisce un rapporto annuale sulla condizione giovanile e stabilisce il raccordo con la valutazione di impatto generazionale (VIG). Il Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio comprende rappresentanti dell'ISTAT e dell'Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del CNR, a conferma della centralità assegnata alla produzione e all'analisi dei dati.

Il riassetto prospettato dovrebbe coordinare questi strumenti per evitare la produzione di rapporti paralleli, metodologie non comparabili e obblighi informativi duplicati. Lo *Youth Check* riguarda prevalentemente la valutazione preventiva dell'impatto delle decisioni pubbliche; il monitoraggio segue l'attuazione degli interventi; la valutazione ex post verifica risultati ed effetti; il rapporto annuale ricostruisce la condizione giovanile e lo stato delle politiche. Sono funzioni distinte, ma devono utilizzare definizioni, fasce anagrafiche, indicatori e fonti statistiche coerenti.

Come sesto gruppo di fonti, resta da stabilire il rapporto tra il riassetto delle politiche giovanili e la disciplina del servizio civile universale. La legge dedica a quest'ultimo una delega distinta, finalizzata alla razionalizzazione delle fonti, alla semplificazione delle procedure e all'eventuale adozione di un testo unico specifico. La normativa del servizio civile presenta istituti propri: piano e programmazione, albo degli enti, progetti, rapporti con gli operatori volontari, controlli, verifiche, sanzioni, monitoraggio e certificazione delle competenze. La relazione tecnica conferma che l'obiettivo è la formazione di un sistema organico e coerente, distinto dal riordino generale delle politiche giovanili.

Un settimo e ultimo settore, da considerare nell'opera di ricognizione è costituito dalle norme di incentivazione economica rivolte ai giovani.

Una parte significativa delle politiche giovanili è infatti realizzata non mediante servizi direttamente erogati dalle amministrazioni, ma attraverso contributi, garanzie pubbliche, finanziamenti agevolati, crediti d'imposta, detrazioni, esenzioni, riduzioni contributive e altri strumenti di sostegno alla formazione, all'occupazione, all'imprenditorialità, all'accesso all'abitazione e all'autonomia personale.

Tali misure presentano una particolare difficoltà sistematica. Esse sono generalmente collocate nelle discipline settoriali di riferimento e non in una normativa generale sulle politiche giovanili. Le agevolazioni per l'assunzione dei giovani appartengono alla legislazione lavoristica e previdenziale; gli incentivi all'avvio di attività economiche sono disciplinati dalle norme sull'impresa, sul credito e sullo sviluppo territoriale; le misure relative all'abitazione trovano collocazione nella normativa fiscale, creditizia o nelle politiche per la casa; i benefici per lo studio e la formazione sono distribuiti tra legislazione statale, regionale e universitaria. La frammentazione è inoltre accentuata dalla frequente introduzione delle misure mediante leggi di bilancio, decreti-legge e provvedimenti temporanei, spesso caratterizzati da differenti soglie anagrafiche, requisiti reddituali, durate e procedure di accesso.

L'esigenza di coordinamento è coerente con il criterio di delega che include, tra le finalità della strategia nazionale per la gioventù, l'accesso ai percorsi formativi e di orientamento, l'inserimento nel mondo del lavoro, l'accesso al credito e l'autoimprenditorialità. La realizzazione di tali obiettivi richiede che la programmazione delle politiche giovanili tenga conto anche degli strumenti fiscali, contributivi e finanziari adottati dalle amministrazioni competenti, benché essi non siano formalmente qualificati come interventi in materia di gioventù.

Il coordinamento dovrebbe riguardare anche le definizioni anagrafiche. Nella legislazione di incentivazione la categoria dei giovani è individuata mediante soglie differenti, spesso fissate a ventinove, trenta, trentacinque o trentasei anni. Tali differenze possono essere giustificate dalla specifica finalità delle misure, ma dovrebbero essere motivate e rese coerenti con la tassonomia generale prevista dalla disciplina delle politiche giovanili. Il testo unico non dovrebbe imporre una soglia uniforme, bensì richiedere che ogni nuova misura espliciti le ragioni della fascia prescelta e ne valuti la corrispondenza con il bisogno che si intende affrontare.

Un ulteriore profilo riguarda il coordinamento temporale e finanziario. Gli incentivi introdotti per periodi molto brevi o modificati di anno in anno possono risultare difficilmente conoscibili e impedire una programmazione stabile da parte dei beneficiari. La strategia nazionale dovrebbe pertanto distinguere tra misure strutturali, interventi sperimentali e agevolazioni temporanee, valutandone la continuità e la complementarità. Sarebbe inoltre necessario rendere trasparenti i rapporti tra incentivi fiscali, contributi diretti, fondi di garanzia e programmi finanziati con risorse europee, così da evitare duplicazioni o sovrapposizioni.

In conclusione, la ricognizione delle fonti dovrebbe quindi concludersi non con una indiscriminata incorporazione di tutte le disposizioni esistenti, ma con una loro classificazione. Alcune norme dovrebbero essere trasfuse nel testo unico; altre dovrebbero essere coordinate mediante rinvio; altre ancora dovrebbero essere espressamente abrogate perché superate o assorbite. Le discipline settoriali dovrebbero restare esterne, pur essendo collegate attraverso la programmazione e la valutazione di impatto generazionale.

8.3 *Il testo Unico*

All'esito della ricognizione delle fonti e degli istituti rilevanti, occorre interrogarsi sulla possibile configurazione del testo unico prospettato dall'articolo 1, comma 1, lettera n), della legge. La disposizione non impone necessariamente l'adozione di un unico corpo normativo, ma la indica quale possibile strumento per definire una disciplina organica delle politiche per i giovani. La scelta tra uno o più decreti legislativi dovrà pertanto essere compiuta tenendo conto non soltanto dell'ampiezza della materia, ma anche della finalità propria del riordino: rendere il sistema conoscibile, coerente e accessibile, evitando di riprodurre in una nuova forma la frammentazione esistente.

L'adozione di un testo unico appare, sotto questo profilo, la soluzione più idonea a raccogliere il nucleo della disciplina nazionale delle politiche giovanili. La sua utilità non consisterebbe nella mera concentrazione materiale delle disposizioni, ma nella costruzione di una sequenza normativa capace di collegare principi, soggetti, procedimenti, strumenti di intervento, risorse e sistemi di valutazione. Il nuovo testo dovrebbe cioè consentire di individuare con chiarezza quali siano le finalità delle politiche giovanili, quali amministrazioni siano responsabili della loro programmazione e attuazione, come siano coinvolte le autonomie territoriali e le organizzazioni giovanili, quali strumenti siano disponibili e secondo quali criteri debbano essere monitorati i risultati.

Il primo problema riguarda il perimetro del testo unico. Come già osservato, le politiche giovanili costituiscono un'area trasversale, che incide su settori disciplinati da fonti e competenze differenti. Un testo unico eccessivamente ampio, diretto a incorporare ogni disposizione riguardante i giovani, finirebbe per sovrapporsi alle normative in materia di istruzione, formazione professionale, lavoro, previdenza, assistenza sociale, salute, cultura, sport, abitazione, fiscalità e sostegno alle imprese. Oltre a porre problemi rispetto al riparto costituzionale delle competenze, una simile soluzione produrrebbe un corpo normativo difficilmente gestibile e destinato a una rapida obsolescenza.

Il testo unico dovrebbe quindi concentrarsi sul nucleo trasversale e istituzionale delle politiche giovanili, lasciando alle discipline settoriali la regolazione sostanziale delle singole prestazioni, degli incentivi e dei servizi. Potrebbero rientrare direttamente nel testo unico i principi generali, la definizione delle politiche giovanili, la strategia nazionale, il sistema di governance, gli organismi di partecipazione e rappresentanza, le comunità giovanili, la disciplina generale dello *Youth Work*, gli strumenti nazionali quali la Carta giovani, il monitoraggio, la valutazione di impatto generazionale, il sistema dei dati e la disciplina generale del Fondo per le politiche giovanili. Le misure fiscali, contributive, creditizie, lavoristiche e abitative dovrebbero invece restare nelle rispettive sedi normative, pur essendo ricomprese nella programmazione, nella ricognizione e nella valutazione complessiva delle politiche rivolte alle nuove generazioni.

Tale delimitazione consentirebbe al testo unico di svolgere una funzione di cerniera tra le politiche settoriali. Esso non sostituirebbe le discipline di settore, ma stabilirebbe i principi e i procedimenti attraverso i quali le diverse amministrazioni devono coordinare gli interventi, valutarne l'impatto generazionale e renderli conoscibili. In questa prospettiva, l'organicità non coinciderebbe con l'esaustività: il testo unico sarebbe organico perché disciplinerebbe in modo unitario il metodo, gli attori e gli strumenti comuni, non perché assorbirebbe ogni norma suscettibile di incidere sulla condizione dei giovani.

9. Conclusioni

La legge delega prova a compiere un passaggio culturale prima ancora che normativo: considerare i giovani non come destinatari occasionali di misure settoriali, ma come

soggetti di una politica pubblica trasversale e come parametro per valutare le scelte collettive. La strategia nazionale, lo Youth Check, la partecipazione e il rapporto annuale possono creare un linguaggio comune tra amministrazioni e territori.

La riforma non può però essere valutata soltanto sulla base dei nuovi organismi istituiti. Il criterio decisivo sarà la capacità di produrre decisioni coordinate, opportunità accessibili e risultati misurabili. Una strategia senza risorse individuabili, un Osservatorio senza capacità istruttoria, una Carta senza offerte territorialmente diffuse o una certificazione delle competenze non riconosciuta avrebbero un valore prevalentemente simbolico.

La legge offre una struttura potenzialmente utile, ma lascia aperta la parte più difficile: trasformare principi ampi in regole operative, dati, responsabilità e scelte di bilancio. La prova dell'attuazione sarà superata se i decreti sapranno ridurre la frammentazione senza comprimere le autonomie, semplificare senza abbassare le garanzie, coinvolgere i giovani senza ritualizzare la partecipazione e rispettare l'equilibrio finanziario senza svuotare le nuove funzioni.

In questa prospettiva, il provvedimento può diventare l'avvio di una politica generazionale stabile. In caso contrario, rischia di aggiungere un ulteriore livello di programmazione e concertazione a un sistema già complesso. La differenza dipenderà dalla precisione dei decreti delegati, dalla qualità dei dati e dalla disponibilità delle istituzioni a rendere pubblicamente verificabili non soltanto le attività svolte, ma gli effetti prodotti sulla vita delle nuove generazioni.

Infine, i limiti sono altrettanto chiari. La delega è molto ampia e deve essere esercitata in sei mesi; le definizioni anagrafiche non sono unitarie; gli organismi di coordinamento sono numerosi; gli standard di partecipazione e valutazione devono ancora essere costruiti; la Carta compete con altre misure sul Fondo per le politiche giovanili; l'intero sistema è chiamato a funzionare senza nuove risorse.

La qualità della riforma dipenderà quindi meno dalla formulazione generale degli obiettivi e più dalle scelte attuative. Per trasformare l'architettura in risultati, i decreti e gli atti amministrativi dovrebbero seguire un'agenda precisa.

A questa agenda appartiene in modo essenziale anche il riordino normativo. La frammentazione delle fonti non costituisce soltanto un problema di tecnica legislativa, ma incide direttamente sull'effettività delle politiche: rende meno chiari i compiti delle amministrazioni, più difficile l'accesso agli strumenti da parte dei destinatari e meno trasparente il rapporto tra obiettivi, risorse e risultati. Il coordinamento normativo dovrà quindi essere considerato parte integrante dell'attuazione sostanziale della riforma, e non un adempimento meramente compilativo.

Il possibile testo unico potrà svolgere una funzione utile soltanto se sarà costruito come un testo di sistema. Esso non dovrebbe assorbire indiscriminatamente ogni disposizione che riguardi, anche indirettamente, i giovani, né sovrapporsi alle discipline settoriali in materia di istruzione, lavoro, previdenza, salute, politiche abitative, cultura o fiscalità.

Dovrebbe invece individuare e organizzare il nucleo comune delle politiche giovanili: principi generali, strategia nazionale, soggetti istituzionali, partecipazione, strumenti di intervento, risorse, monitoraggio e valutazione.
La riuscita del riordino dipenderà, in particolare, dalla capacità di distinguere tra le norme da trasfondere nel nuovo corpo normativo, quelle da coordinare mediante rinvii puntuali e quelle da abrogare perché superate o assorbite. Un testo unico che si limitasse a riprodurre la normativa vigente senza chiarire responsabilità e procedimenti offrirebbe un vantaggio prevalentemente formale. Allo stesso modo, un testo eccessivamente ampio e soggetto a continui aggiornamenti perderebbe rapidamente la propria funzione di semplificazione.
In definitiva, la qualità della riforma dipenderà quindi meno dalla formulazione generale degli obiettivi e più dalle scelte attuative. Per trasformare l'architettura in risultati, i decreti e gli atti amministrativi dovranno seguire un'agenda precisa, nella quale il riordino delle fonti, la definizione del perimetro del testo unico, la chiarezza delle competenze e il raccordo tra programmazione, risorse e valutazione costituiscano condizioni essenziali dell'effettività della nuova politica nazionale per i giovani.

Bibliografia

L. Monti, C. Cioffi, F. Engaldini, G. Vannini, *Policy Innovation through a European Youth Perspective. The Italian Path towards Local Generational Impact Assessment*, in Sinappsi. Connessioni tra ricerca e politiche pubbliche, XVI, n. 1, 2026

Senato della Repubblica, Disegno di legge recante «Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia», indicato nei dossier parlamentari come A.S. 1953, approvato dalla Camera dei deputati l'8 luglio 2026 e trasmesso al Senato il 9 luglio 2026.

Parlamento europeo, risoluzione del 15 settembre 2026, *The EU Youth Strategy 2019-2027 – Implementation of the EU Youth Strategy 2019-2027 (2025/2115(INI))*